

Sent. n. 12/2024 pubbl. il 23/02/2024
Rep. n. 18/2024 del 23/02/2024
N. 1/24 CC- RISTR.DEB. CONS.

N.R.G. PU 167-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,
nel procedimento ex art. 67 ss CCII introdotto da **DANIELE MARCHEGIANI** nato a Ancona
(AN) il 18 ottobre 1969, codice fiscale MRCDNL69R18A2711 residente nel Comune di
(AN), Via n. (con l'avv. Sabrina Pecora), con l'ausilio
dell'O.C.C. nominato, Rag. Rosanna Porfiri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 28/12/2023
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;
vista la relazione dell'OCC dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato
comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni.

OSSERVA

Il creditore ipotecario di secondo grado BCC NPLS 202 SRL, ha dedotto l'inadeguatezza
della verifica di violazione del merito creditizio ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 68 CCII e 124 bis T.U.B. operata dall'OCC. nella propria relazione particolareggiata.
Posto che l'assenza di valutazione del merito creditizio (del debitore e/o, come nella
specie, del garante) da parte dell'istituto di credito erogante è circostanza impeditiva
rispetto alla proponibilità di osservazioni e/o di opposizione all'omologa dell'accordo, il
suddetto creditore ha osservato come detta preclusione, nella specie, dovrebbe essere
non operante in forza della adeguata concessione del credito con le connesse garanzie
rispetto alla solvibilità del debitore principale e dei garanti. Nel merito, le osservazioni si sono
concentrate sulla inadeguatezza dell'accordo a rendere ai creditori maggiore utilità
rispetto alla eventuale alternativa liquidatoria.

Ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi alla omologazione della proposta di
ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione ai sensi dell'art. 124 bis T.U.B. deve
avere ad oggetto la verifica della condotta dell'istituto di credito, condotta che deve
risultare conforme ai principi di buona fede e diligenza e deve, dunque, dare evidenza



della concreta verifica di solvibilità e capienza economico patrimoniale del soggetto che intende accedere ad un finanziamento o che un finanziamento intenda garantire, con il duplice scopo di tutelare l'ente creditizio o finanziatore nonché il debitore al fine di evitare quest'ultimo il rischio di versare in una situazione di sovraindebitamento derivata dall'impossibilità originaria di restituzione delle somme erogate. In particolare, i criteri di cui al combinato disposto di cui agli artt. 68 CCII e 124 bis T.U.B. che devono guidare la verifica operata dall'OCC impongono altresì la valutazione del reddito disponibile del debitore e/o del garante, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, dovendosi ritenere a tal fine idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.

Le esposte considerazioni, unitamente agli elementi documentali in atti, nonché alla verifica operata dall'OCC, giustificano, nella specie, ai limitati fini che occupano, la valutazione di mancata concreta ed adeguata verifica del merito creditizio del debitore garante e dunque la violazione del disposto di cui all'art. 124 bis T.U.B. con la inevitabile conseguenza dell'impossibilità per il creditore incorso nella suddetta violazione di opporsi all'omologa dell'accordo.

In particolare, nella specie, come evidenziato dall'OCC, emerge la violazione da parte della BCC, seppure negli stretti limiti della delibazione tipica della presente procedura, dei canoni di diligenza e buona fede stabiliti dal disposto di cui all'art. 124 bis TUB atteso che, a fronte della concessione di un mutuo per euro 600.000,00 e di una apertura di credito assistita da garanzia ipotecaria per € 250.000,00 l'Istituto di credito in questione ha richiesto, ed ottenuto, nell'anno 2017 garanzie ipotecarie, per € 1.850.000,00 e ciò in un contesto di conclamato squilibrio finanziario della società debitrice con conseguente concorso del suddetto istituto di credito nell'aggravamento del dissesto della società MI.SE s.r.l..

In proposito infatti risulta documentalmente come antecedentemente alle garanzie richieste dalla BCC, la società MISE Srl (debitrice principale) versasse in una situazione di squilibrio finanziario presentando un patrimonio netto negativo pari ad € 1.306.053 e come suddetto istituto di credito abbia comunque richiesto ed ottenuto in data 18.02.2017 ipoteche volontarie su beni immobili di _____ i, della coniuge (socio della società MI.SE s.r.l.) e dei figli _____ e _____, come già evidenziato, per un valore complessivo di euro 1.850.000,00 a fronte di un debito per € 600.000,00.

In proposito giova ribadire il condivisibile principio secondo cui la condotta della banca, finalizzata ad ottenere il rilascio di garanzie ultronee e dunque la violazione del canone di proporzionalità delle garanzie creditorie richieste rispetto all'entità del debito cui esse



accedono, sia da ritenere condotta illegittima poiché non rispettosa dei canoni di buona fede e correttezza cui deve uniformarsi il comportamento delle parti nel corso delle trattative contrattuali (in termini fra le altre Cass. Civ. 6533/2016).

In tale prospettiva va ulteriormente osservato come il disposto di cui all'art. 124 bis TUB imponga al finanziatore, prima della conclusione del contratto, di verificare il merito creditizio del consumatore (nella specie il riferimento è alla posizione dei garanti fidejussori) inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in relazione alla specifica capacità patrimoniale, verifica che nella specie appare mancata rispetto al ricorrente terzo datore di ipoteca.

Le esposte considerazioni giustificano l'inammissibilità dell'opposizione proposta da BCC NPLS 2020 S.R. ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 68 CCI e 124 bis TUB.

Seppure quanto evidenziato risulti assorbente ai fini della decisione *ad adundantiam* va rilevata l'inconsistenza delle contestazioni operate dal creditore BCC NPL 2020 SRL in punto di mancata convenienza della proposta di accordo rispetto all'alternativa liquidatoria. I ricorrenti in particolare, oltre all'importo di € 43.200,00 messo a disposizione mediante le proprie risorse reddituali hanno previsto la liquidazione del cespite costituito dall'immobile magazzino sito a Falconara Marittima per il quale è stata prospettata la vendita all'asta a partire da un prezzo base d'asta di euro 98.000,00 discendente dalle conclusioni rese dal perito nominato dai ricorrenti (all. 2 della relazione dell'OCC).

Del pari la mancata cessione dell'immobile ad uso abitativo sito a _____ via _____ stimata in complessivi € 49.000,00 dal perito nominato dai ricorrenti, oltre a non essere stata contestata dal creditore ipotecario di primo grado AMCO S.P.A., unico creditore che troverebbe soddisfazione nell'ipotesi di cessione di detto, non sarebbe idonea a consentire al creditore opponente alcuna utilità vantando quest'ultimo sul cespite in oggetto ipoteca di secondo grado, a fronte del totale assorbimento di ogni importo astrattamente ricavabile in favore del creditore ipotecario di primo grado AMCO. Sotto diverso parziale profilo va precisato che in ipotesi di alternativa liquidatoria e tenuto conto dei componenti del nucleo familiare dei ricorretti e degli emolumenti da questi ultimi percepiti, è agevole prevedere che gli importi in questione resterebbero assorbiti in quelli non apprensibili all'attivo della liquidazione poiché necessari per il mantenimento di un dignitoso tenore di vita del soggetto liquidato e del proprio nucleo familiare.

Le esposte considerazioni giustificano la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dal creditore BCC NPL 2020 s.r.l. con conseguente positiva verifica dei presupposti per procedere all'omologazione dell'accordo nei seguenti termini sintetizzabile.



La proposta di accordo depositata dal ricorrente Daniele Marchegiani, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € prevede di rendere disponibile ai creditori l'importo mensile di € 450,00 per otto anni, per un ammontare complessivo pari a € 43.200,00, oltre al ricavato dalla vendita – da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 71 CCII – del cespite di proprietà del ricorrente ubicato in Via censito al Fg. 4, part. 1003 destinato a magazzino, il cui presumibile valore di realizzo, date le condizioni di vetustà del medesimo, è pari ad € 55.125,00 circa. Il valore dell'attivo è dunque pari ad € 98.325,00 (€ 55.125+ 43.200) che in base al piano proposto verrà ripartito come segue:

1. pagamento integrale delle spese di procedura: € 13.845,27
2. pagamento del creditore ipotecario AMCO S.p.a. su immobile di alla Via adibito ad abitazione del ricorrente nella misura del 34,85% (€ 28.554,60);
3. pagamento del creditore ipotecario BCC NPLS su immobile di alla Via adibito a magazzino (di cui è prevista la cessione ex art. 71 CCII) nella misura del 5,70% (€ 47.099,16);
4. Pagamento stralciato, con il residuo attivo, degli altri creditori, in una percentuale che si stima nel 6,93%;

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità della documentazione allegata ed esaminata, nonché di quanto dal medesimo rilevato con riguardo alla soddisfazione del creditore ipotecario in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria; la proposta risulta, in particolare, maggiormente vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria;

considerato conclusivamente che, nel caso di specie, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto permette di perseguire la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

P.T.M.

visto l'art. 70 CCI

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **DANIELE MARCHEGIANI** C.F. MRCDNL69R18A2711, con l'ausilio dell'OCC Rag. **ROSANNA PORFIRI DISPONE** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà anche sottoponendole al GD ove opportuno ai sensi dell'art. 71 comma 1 CCII, nonché relazioni con cadenza semestrale sullo stato dell'esecuzione;



DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, con epurazione dei dati sensibili, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, 20/02/2024

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

